



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

QUESTURA DI VENEZIA

DISCIPLINARE DI GARA

**Gara d'appalto con procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016
per il servizio di gestione bar nella sede della Questura, Santa Croce 500**

QUESTURA DI VENEZIA

SOMMARIO

ARTICOLO 1	
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.....	3
ARTICOLO 2	
OGGETTO, SCELTA DELLA PROCEDURA E_CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO	3
ARTICOLO 3	
DETTAGLI DEL SERVIZIO.....	3
ARTICOLO 4	
DISPONIBILITÀ E REPERIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI GARA (ART. 74 DEL D. LGS 50/2016)	4
ARTICOLO 5	
SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS 50/2016)	4
ARTICOLO 6	
IMPORTO A BASE D'ASTA DELL'AFFIDAMENTO E_CALCULO DEL VALORE STIMATO DELL' APPALTO (ART. 35, COMMA 4, D.LGS 50/2016) – DURATA DEL CONTRATTO.....	4
ARTICOLO 7	
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI (ARTT. 45, 47 e 48 DEL D.LGS 50/2016)	5
ARTICOLO 8.....	
CRITERI DI SELEZIONE E COMPROVA DEI REQUISITI (ART. 80 e ART. 83, DEL D.LGS 50/2016)	7
a) Requisiti di carattere generale (Art. 80 D.Lgs 50/2016)	8
b) Requisiti di idoneità professionale (Art. 83 co. 1, lett. a, co. 2 e 3, D.Lgs 50/2016)	8
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (Art. 83, co. 1, lett. b, co. 4 e 5, D.Lgs 50/2016).....	8
d) Requisiti di capacità tecniche e professionali (Art. 83, co 1, lett. c) e co. 6 D.Lgs 50/2016)	9
e) Mezzi di prova (comprova dei requisiti)	9
f) Modalità di produzione della documentazione a comprova dei requisiti	9
ARTICOLO 9	
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO (ARTT. 89 e 105, DEL D.LGS 50/2016)	10
a) Avvalimento (evidenziare allegati sulla bozza definitiva)	10
b) Divieto di subappalto	11
ARTICOLO 10	
GARANZIE (ARTT. 93 E 103 DEL D.LGS 50/2016)	11
a) Garanzie per la partecipazione alla procedura – Garanzia provvisoria	11
b) Garanzie definitive.....	13
ARTICOLO 11	
MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 80 DEL D.LGS 50/2016).....	14
ARTICOLO 12	
COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE (ARTT. 77 DEL D.LGS 50/2016) E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.....	14
a) Commissione di aggiudicazione.....	14
b) Criteri per la valutazione dell'offerta	14
ARTICOLO 13	
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.....	17
Costituzione del plico (Allegato B)	17
ARTICOLO 14	
ESPLETAMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	21
ARTICOLO 15	
AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO	21
ARTICOLO 16	
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	23
ARTICOLO 17	
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	24
ARTICOLO 18	
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:.....	24
ARTICOLO 19	
COMUNICAZIONI, ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	25
ARTICOLO 20	
PROCEDURE DI RICORSO	26
ARTICOLO 21	
AVVERTENZE.....	26

QUESTURA DI VENEZIA

**ARTICOLO 1
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Questura Venezia, Santa Croce 500, 30135 Venezia

Responsabile del Procedimento: ing. Maurizio Mazzarella, Direttore Tecnico Principale

Referente di Gara: ing. Maurizio Mazzarella, Direttore Tecnico Principale

URL: <http://questure.poliziadistato.it/it/venezia>,

accedere al menu laterale a destra: Amministrazione Trasparente,

quindi al sottomenu: Bandi di Gara e Contratti

PEC: utl.quest.ve@pecps.poliziadistato.it

Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti, di natura amministrativo/procedurale, inerenti alla presente procedura di gara, esclusivamente in forma scritta e tramite mail certificata, fino a 3 giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.Lgs 163/2006, ai sopra indicati punti di contatto.

A norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n.241 si informa che il Responsabile unico del procedimento è l'ing. Maurizio Mazzarella, Direttore Tecnico Principale della Polizia di Stato, Dirigente dell'Ufficio Tecnico Logistico. PEC utl.quest.ve@pecps.poliziadistato.it

**ARTICOLO 2
OGGETTO, SCELTA DELLA PROCEDURA E
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

Il presente disciplinare contiene i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di esperimento della gara, le prescrizioni per la redazione dell'offerta con i relativi criteri di valutazione, nonché le modalità di aggiudicazione del servizio e del perfezionamento del contratto, della gara d'appalto svolta ai sensi del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, con procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b) per il servizio di gestione del bar interno alla Questura di Venezia.

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2.

La gara, oltre ad essere soggetta alle norme e condizioni previste dal D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, risponde anche alle disposizioni previste dal presente disciplinare, dal capitolato tecnico, dallo schema di contratto e dalla lettera di invito e relativi allegati, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole ivi contenute, dal R.D. 827/24, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

**ARTICOLO 3
DETTAGLI DEL SERVIZIO**

CIG n. **Z8626A5594**

Costituisce oggetto del servizio la gestione del bar interno alla QUESTURA DI VENEZIA.

Il dettaglio delle modalità di prestazione del servizio è contenuto nel capitolato tecnico allegato a questo disciplinare e ai documenti complementari reperibili secondo le indicazioni nel successivo articolo 4.

QUESTURA DI VENEZIA

**ARTICOLO 4
DISPONIBILITÀ E REPERIBILITÀ DELLE
INFORMAZIONI DI GARA (ART. 74 DEL D. LGS 50/2016)**

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico sul sito web:

URL: <http://questure.poliziadistato.it/it/venezia>,

accedere al menu laterale a destra: Amministrazione Trasparente,

quindi al sottomenù: Bandi di Gara e Contratti

Sul profilo del committente di cui al precedente comma, è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF.

**ARTICOLO 5
SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS 50/2016)**

Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura del c.d. “Soccorso istruttorio”. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a **dieci** giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nel caso in cui l'operatore si presenti sotto forma di associazione tra più imprese (RTI/Consorzio,) e la Stazione Appaltante disponga l'integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, il singolo membro del raggruppamento dovrà procedere alla predetta regolarizzazione “per quanto di competenza”. In caso di mancata regolarizzazione la Stazione Appaltante dispone comunque l'esclusione dell'intero raggruppamento.

Ogni variazione che intervenga successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte – anche come conseguenza di una pronuncia giurisdizionale – non è rilevante ai fini dei calcoli nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

**ARTICOLO 6
IMPORTO A BASE D'ASTA DELL'AFFIDAMENTO E
CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO
(ART. 35, COMMA 4, D.LGS 50/2016) – DURATA DEL CONTRATTO**

L'importo posto a base di gara su cui operare il rialzo, è:

euro **7.200,00 (settemiladuecento/00) annue** non soggetta all'IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972 art. 10, n. 23. L'importo posto a base di gara, aumentato dell'importo risultato dalla percentuale di rialzo, sarà il canone da corrispondere al Fondo di Assistenza per l'espletamento del servizio per la durata di **anni 3 (tre)**.

Il prezzo relativo ai servizi del presente appalto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti,

QUESTURA DI VENEZIA

alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito, fatti salvi gli adeguamenti previsti dalle leggi del settore oggetto dell'appalto.

Il valore complessivo stimato dell'appalto per anni tre ammonta: a € **21.600,00 (euro ventunmila-seicento/00)**, più la **percentuale di rialzo** offerta in sede di gara. Tale risultante non è soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972 art. 10, n. 23.

A questa si aggiunge la somma presunta annua di € **5.000,00, IVA esclusa**, per gli **importi relativi alle utenze** utilizzate per il servizio come calcolati sulla base dei consumi pregressi, e la **quota per locazione** da corrispondere all'**Agenzia del Demanio** fissata in € **3.750,00 annue (euro 11.250,00 per i tre anni)**.

Per il presente appalto si ravvisano rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 per i quali deve essere messa a disposizione la somma di € **648,00 (calcolata per i 3 anni)**. Oltre all'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza sopra determinato, è necessario redigere il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara

La Questura, per consentire alle imprese di formulare in modo più efficace l'offerta, richiede come condizione di ammissione alla gara, di effettuare un sopralluogo presso la sede ove verrà svolto il servizio/fornitura oggetto della gara e di prendere visione degli spazi e dell'impiantistica dei locali oggetto del servizio/fornitura. Il sopralluogo permetterà di avere un'esatta e completa conoscenza delle esigenze della struttura. Il sopralluogo dovrà risultare da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa e confermata dal referente della Questura. Il sopralluogo dovrà essere concordato con il Referente presso la struttura o un suo incaricato al numero tel. 041.2715764. I locali saranno accessibili dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 15:00 fino a 3 (tre) giorni prima della data di scadenza di presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta comporta la dichiarazione di avvenuto sopralluogo e implica la presa visione della documentazione e degli spazi interessati ai servizi e alla fornitura, nonché l'accettazione di tutti i vincoli tecnici e operativi richiesti per la realizzazione dei servizi e della fornitura oggetto dell'appalto nel rispetto delle normative di legge. Pertanto l'impresa non potrà addurre giustificazioni per eventuali errori di prezzo o difficoltà di esecuzione risultanti da inadeguato sopralluogo.

In sede di sopralluogo il concorrente dovrà dichiarare la piena conoscenza e l'impegno all'applicazione del D.U.V.R.I., che potrà essere oggetto di integrazione e/o rettifiche, su proposta della ditta aggiudicataria ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 81/2008. I documenti tecnici per la redazione del D.U.V.R.I. sono conservati nella struttura e devono essere chiesti in visione o in copia durante il sopralluogo stesso.

Durata del contratto:

La durata complessiva prevista per il servizio è di **3 (tre) anni**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 7

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI (ARTT. 45, 47 e 48 DEL D.LGS 50/2016)

a) Soggetti ammessi alla partecipazione:

Sono ammessi a partecipare alle presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs 50/2016 che non si trovino in nessuna delle condizioni

QUESTURA DI VENEZIA

indicate all'art. 80 del medesimo decreto nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del vigente Codice dei Contratti.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice medesimo. Tali condizioni devono permanere, in capo all'aggiudicatario, per tutta la durata del contratto.

b) Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:

I soggetti ammessi a partecipare alla gara possono concorrere anche sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito: RTI) costituendo o costituito e di Consorzio, ai sensi e con le modalità dell'art. 48 del vigente Codice degli Appalti.

Nel caso dei servizi di gestione bar, oggetto di questo disciplinare, all'offerta deve essere allegata dichiarazione con cui sono specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

E' **consentita** la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta **deve essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e **contenere** l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È fatto **divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'**articolo 353 del codice penale**.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

QUESTURA DI VENEZIA

Salvo quanto disposto dall' art. 48, co. 18 e 19, del D.Lgs 50/2016, è **vietata** qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a **quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta**. L'inosservanza di tale previsione comporta **l'annullamento** dell'aggiudicazione o la **nullità** del contratto, nonché **l'esclusione** dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, co. 5, del D.Lgs 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. Se tale fattispecie si verifica per uno dei mandanti il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate **esclusivamente** per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Nel caso del servizio oggetto di questo disciplinare, per raggruppamento di **tipo verticale** si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento **orizzontale** quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

Al mandatario spetta la rappresentanza **esclusiva**, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lettera c), del vigente Codice degli appalti, alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

ARTICOLO 8
CRITERI DI SELEZIONE E COMPROVA
DEI REQUISITI (ART. 80 e ART. 83, DEL D.LGS 50/2016)

Per essere ammessi a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere **a pena di esclusione**, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il

QUESTURA DI VENEZIA

Modello Unico DGUE (art. 85) allegato al presente disciplinare di gara, unitamente al modello di domanda di partecipazione e autodichiarazioni (Allegati A1, A1a, A1b, A1c, A1d, A1e, A1f, A1g, A1h, A2 – Modello unico DUGE e A2 bis – Istruzioni per la compilazione del DUGE):

Pertanto, di seguito vengono definiti i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionali:

a) Requisiti di carattere generale (Art. 80 D.Lgs 50/2016)

Costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione il configurarsi di una delle fattispecie e/o situazioni previste dall'articolo 80 del D.Lgs 50/2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Per le ulteriori cause di esclusione si rimanda al successivo articolo 11 (motivi di esclusione) del presente disciplinare di gara.

b) Requisiti di idoneità professionale (Art. 83 co. 1, lett. a, co. 2 e 3, D.Lgs 50/2016)

I candidati alla presente procedura, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, **devono** essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice degli appalti, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (Art. 83, co. 1, lett. b, co. 4 e 5, D.Lgs 50/2016)

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura, al fine del soddisfacimento dei requisiti in parola devono produrre:

- una dichiarazione nella quale attestino di aver realizzato un fatturato annuo (generale) d'impresa dell'operatore economico, negli ultimi tre esercizi finanziari, pari almeno a € 32.850,00, IVA esclusa, nel settore oggetto dell'affidamento. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare l'indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione. (Parte IV sez. B, 1a del Modello Unico).
- Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore oggetto dell'appalto, specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, per il numero di servizi richiesto pari ad almeno € 32.850,00, IVA esclusa. Se la documentazione pertinente è

QUESTURA DI VENEZIA

disponibile elettronicamente indicare l'indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione. (Parte IV sez. B, 2a del Modello Unico).

- un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare l'indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione. (Parte IV sez. B, 5 del Modello Unico). Tale richiesta trova motivazione in relazione alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara. In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili aziendali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantirne la capacità produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo dei prodotti e delle prestazioni. Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate alla gara, la stazione appaltante non ha ritenuto di determinare il possesso di percentuali minime di fatturato specifico da parte delle aziende mandanti/consorziate.

d) Requisiti di capacità tecniche e professionali (Art. 83, co 1, lett. c) e co. 6 D.Lgs 50/2016)

I partecipanti alla procedura di gara dovranno produrre un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni nel settore oggetto della gara, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati (Parte IV sez. C, 1b del Modello Unico).

Dovrà indicare, inoltre, le attrezzature, il materiale e l'equipaggiamento tecnico (Parte IV sez. C, 9 del Modello Unico).

N.B. Si precisa che esclusivamente i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016 potranno essere oggetto di avvalimento. (allegati A1e e A1f)

e) Mezzi di prova (comprova dei requisiti)

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi b), c) e d), nonché il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016, di cui al paragrafo a) all'aggiudicatario provvisorio della presente procedura riservandosi in ogni caso di espletare dette verifiche anche in corso di gara su ognuno dei partecipanti.

La stazione appaltante può richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII del vigente Codice degli appalti, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83.

La stazione appaltante non esige mezzi di prova diversi da quelli di cui al citato articolo 86.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II del vigente Codice degli appalti, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso del servizio in affidamento, se non specificato nel presente atto.

f) Modalità di produzione della documentazione a comprova dei requisiti

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere presentata in uno dei seguenti modi:

- **in originale**
- **in copia munita di autentica notarile;**
- **in copia munita di attestazione di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni;**

QUESTURA DI VENEZIA

- tramite file su supporto magnetico corredato da firma digitale dell'Organismo che ha provveduto al rilascio;
- in copia non autenticata se accompagnata dai rispettivi originali che saranno restituiti non appena l'Amministrazione avrà provveduto ad autenticare le copie.

Qualora, per la natura delle certificazioni/attestazioni, non sia possibile produrle secondo le modalità suddette, sarà l'Amministrazione a comunicare modalità alternative propedeutiche all'accertamento in questione quali, a titolo meramente esemplificativo:

- copia conforme con allegata la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R n. 445/2000, del possessore;
- richiesta del link di riferimento dell'organismo certificatore ove verificare l'effettivo possesso delle certificazioni/attestazioni.

ARTICOLO 9

AVVALIMENTO E SUBAPPALTO (ARTT. 89 e 105, DEL D.LGS 50/2016)

a) **Avvalimento**

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice degli appalti, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 D.Lgs 50/2016, necessari per partecipare alla presente procedura di gara e in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e della certificazione di qualità di cui alla lettera e) del precedente articolo 8, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, **anche di partecipanti al raggruppamento**, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
2. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega **in fase di offerta**:
 - a. una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 86, D.Lgs 50/2016, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti medesimi (Allegato A1e);
una sua dichiarazione circa il possesso, da parte dell'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (Allegato A1e);
 - b. una dichiarazione, sottoscritta da parte dell'Impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (Allegato A1f);
una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Allegato A1f);
 - c. contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del D.Lgs 50/2016, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

QUESTURA DI VENEZIA

4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
5. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
6. In relazione alla presente procedura di gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
7. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
8. In relazione al presente affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

b) Divieto di subappalto

Ad esclusione delle ipotesi di cui alla lettera precedente, il servizio oggetto di questo disciplinare non potrà essere subappaltato, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs 50/2016, pena la perdita della aggiudicazione e l'applicazione delle eventuali penali previste. Tale divieto è dovuto alla natura del servizio e alla particolarità della struttura dove si svolge.

**ARTICOLO 10
GARANZIE (ARTT. 93 E 103 DEL D.LGS 50/2016)**

a) Garanzie per la partecipazione alla procedura – Garanzia provvisoria

In fase di offerta, gli operatori economici dovranno produrre, a pena di esclusione, una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% dell'ammontare del valore complessivo provvisorio della presente gara al netto dell'I.V.A. (prezzo posto a base d'asta sommato alla cifra presunta per le utenze) corrispondente a € **732,00**.

Le garanzie provvisorie, sono prestate a garanzia della serietà dell'offerta. L'importo sarà ridotto del 50% per gli operatori economici che siano in possesso, della certificazione di qualità UNI ENI ISO 9001–2008.

Dette garanzie provvisorie devono avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie provvisorie, tempestivamente e

QUESTURA DI VENEZIA

comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Modalità e termini per la costituzione della garanzia provvisoria dell'offerta.

La garanzia provvisoria deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Nell'eventualità di ricorso a intermediari finanziari il modulo di fideiussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 127, comma 3, del Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n.207.

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata da un'autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

In alternativa, la sottoscrizione della garanzia provvisoria potrà essere corredata da autentica notarile.

La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- una validità di 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di consorzi di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già costituiti dal Consorzio medesimo;
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. c) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito, da una delle imprese consorzianti con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Le cauzioni devono altresì riportare nell'oggetto la seguente dicitura:

Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, con procedura negoziata per il servizio di gestione del bar interno alla Questura di Venezia, sito in Santa Croce 500.

QUESTURA DI VENEZIA

b) Garanzie definitive

L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire – ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 – una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma di polizza fideiussoria, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La cauzione definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la **decadenza dell'affidamento e l'acquisizione** della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia può essere progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 % dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione. Lo svincolo è **automatico**, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce **inadempimento del garante** nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le **fidejussioni** devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

QUESTURA DI VENEZIA

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate e i poteri dei sottoscrittori.

ARTICOLO 11 MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 80 DEL D.LGS 50/2016)

Oltre ai motivi previsti dalla *lex specialis* del presente disciplinare l'operatore economico **è escluso** dalla presente procedura di gara se si trova in una qualsiasi delle condizioni previste **all'articolo 80 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016**, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo.

Inoltre l'operatore economico è escluso nell'eventualità di presentazione di un'offerta

- con un importo globale inferiore alla base d'asta;
- nella quale fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate nel Capitolato Tecnico e relative appendici;
- che sia sottoposta a condizione;
- che sostituisca, modifichi e/o integri le condizioni del servizio;
- incompleta e/o parziale;
- di servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, ovvero proposti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
- che sia priva dell'indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta economica
- presentata in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara;
- in relazione alla quale la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per Informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

ARTICOLO 12 COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE (ARTT. 77 DEL D.LGS 50/2016) E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.

a) Commissione di aggiudicazione

La valutazione tecnico-economica delle offerte ricevute sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante nei termini e con le modalità di cui all'art. 77 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016.

b) Criteri per la valutazione dell'offerta

La gara verrà aggiudicata a favore del concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016, da individuare sulla base dei parametri e con i pesi di seguito elencati:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Punteggio tecnico	40
Punteggio economico	60
TOTALE	100

QUESTURA DI VENEZIA

Il punteggio totale viene determinato dalla somma algebrica del punteggio dell'offerta economica (P_E) e del punteggio tecnico (P_T) calcolato applicando la seguente formula:

$$Y = P_E + P_T$$

Dove:

Y = punteggio totale; P_E = punteggio offerta economica; P_T = punteggio tecnico;

b1) Offerta tecnica (Allegato 3)

Le relazioni tecniche di offerta, compilate sul format che costituisce l'Allegato 3, dovranno riferirsi ai seguenti criteri, senza alcun riferimento a prezzi, voci di costo o altro valore ecc. che possa ricondurre, pena l'esclusione dalla gara, al valore dell'offerta economica o tale da poter essere ricavato.

A.1. progetto di gestione e organizzazione del servizio max 22 punti

1.1 orari di apertura (sabato sempre 7.30 – 14.00)

- a) apertura base 7.30 – 15.30 dal lunedì al venerdì 0 punti
- b) apertura estesa 7.30 – 16.30 dal lunedì al venerdì 5 punti
- c) apertura full 7.30 – 17.30 dal lunedì al venerdì 10 punti

1.2 disponibilità ad aperture straordinarie festive

5 punti

1.3 convenzioni per eventi particolari (rinfreschi, etc.)

2 punti

1.4 personale impiegato max 5 punti

- a) 1 addetto al servizio 0 punti
- b) 2 addetti al servizio 5 punti

1.5 esperienza del personale impiegato max 5 punti

- a) per tutto il personale minore di 3 anni 0 punti
- b) per almeno un addetto maggiore di 3 anni 2 punti
- c) per tutto il personale maggiore di 3 anni 3 punti

A.2. prodotti alimentari con disponibilità giornaliera max 8 punti

- 2.1 prodotti specifici per celiaci 2 punti
- 2.2 prodotti specifici per vegetariani 2 punti
- 2.3 prodotti specifici per vegani 2 punti
- 2.4 prodotti specifici per intolleranti al lattosio 2 punti

Totale

_____ punti

b2) Offerta economica (Allegato 4)

L'offerta economica è data dal rialzo unico e incondizionato espresso in percentuale sull'importo posto a base di gara. Il prezzo complessivo da corrispondere, per il servizio oggetto di affidamento, risulta, pertanto, dalla somma dell'importo a base d'asta aumentato dell'importo del rialzo offerto. Il periodo di validità dell'offerta è di 180 giorni decorrente dal termine di presentazione dell'offerta stessa. L'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità.

QUESTURA DI VENEZIA

L'offerta economica, **a pena di esclusione dell'offerta**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente o da un suo procuratore ed avere validità di almeno 180 giorni;

Non sono ammesse offerte fatte per telegramma, pec.

Non sono ammesse offerte parziali o in aumento.

Non sono ammesse offerte condizionate.

Non sono ammesse offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione dei prezzi.

Tanto il valore complessivo dell'appalto quanto i singoli prezzi unitari si intendono fissati dalla ditta in base a calcoli di sua propria e assoluta convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono invariabili e indipendenti da qualunque eventualità di cui la ditta stessa non abbia tenuto presente. La ditta non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi e indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

La valutazione della economicità delle offerte avverrà attribuendo un punteggio sulla percentuale di rialzo, esclusi gli oneri per la sicurezza, sui sotto elencati valori dei prezzi posti a base di gara. Il punteggio dell'Offerta Economica a rialzo sarà assegnato all'offerta i-esima in base alla formula di seguito indicata:

$$RO : RM = X : 60$$

dove:

RO = rialzo offerto

RM = rialzo migliore

60 = massimo punteggio

X = punteggio da assegnare all'offerta in esame

I risultati saranno arrotondati alle 2 ultime cifre decimali.

c) **Valutazione delle offerte**

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecnica ed economica attribuendo il relativo punteggio con riguardo alle caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico in base ai criteri indicati nelle schede di valutazione tecnica ed economica. I punteggi ottenuti dall'esame tecnico ed economico saranno quindi sommati al fine di ottenere la graduatoria finale, aggiudicando la gara al concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore.

La gara verrà aggiudicata all'offerta che consegue la massima valutazione totale. Tutti i calcoli saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. A parità di punteggio complessivo l'aggiudicazione avviene a favore dell'offerente che ha ottenuto il maggiore punteggio tecnico. In caso di parità in graduatoria, si procederà a effettuare un sorteggio per determinare la graduatoria.

La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta regolarmente presentata risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Con la presentazione dell'offerta, si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e le condizioni della gara e del Disciplinare di gara nonché le condizioni espressamente riportate nello schema di contratto e nel capitolato tecnico.

QUESTURA DI VENEZIA

**ARTICOLO 13
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE,
DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO****Costituzione del plico**

L'offerta dovrà pervenire in **plico chiuso e sigillato** (con timbro e firma del rappresentante legale della Ditta sui lembi di chiusura), contenente l'intestazione dell'operatore economico e recante la seguente dicitura:

- **Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, con procedura negoziata (art. 62) per il servizio di gestione del bar interno della Questura di Venezia sito in Santa Croce 500.**
- **Denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, e-mail e pec;**
- **L'indicazione dei riferimenti della gara:
(Lettera d'invito n. 269/UTL/6^/VETT/2019 del 7 marzo 2019, CIG n. Z8626A5594).**

Il plico principale, così contraddistinto, dovrà contenere ulteriori buste, meglio specificate al successivo punto 3, e dovrà essere recapitato, a mano o per posta, entro e non oltre:

le ore 12:00 del 29 marzo 2019

Al seguente indirizzo:

Questura di Venezia

Santa Croce 500 – CAP 30135

VENEZIA

Eventuali ritardi di recapito o disguidi nella consegna della busta restano a rischio e pericolo del mittente. Farà fede il timbro di ricezione apposto dall'Ufficio Protocollo della Questura e **non** il timbro postale

Il ritardo nella consegna della busta comporterà l'esclusione dalla gara.

Non è ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte diverse tra loro in quanto, in tal modo, non si evince la reale volontà dell'offerente.

Le offerte inoltrate e comunque pervenute oltre il limite previsto non potranno essere ritirate.

Il plico principale dovrà contenere a pena di esclusione:

- una busta sigillata con l'indicazione **BUSTA A – DOCUMENTAZIONE** per la partecipazione alla Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, con procedura negoziata (art. 62) per il servizio di gestione del bar interno della Questura di Venezia, Santa Croce 500.
- **denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, e-mail e pec;**
- **l'indicazione dei riferimenti della gara: (Lettera d'invito n. 269/UTL/6^/VETT/2019 del 7 marzo 2019, CIG n. Z8626A5594)**

Nella busta A – Documentazione amministrativa, devono essere contenuti i seguenti documenti:

- I) **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato A1) – unitamente gli allegati seguenti (A1a, A1b, A1c, A1d) e al Modello Unico DGUE (Allegato A2, con le istruzioni per la compilazione nell'Allegato A2 bis) – sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ovvero dal Legale Rappresentante o da Procuratore dell'Impresa munito dei poteri necessari, e corredata di una copia**

QUESTURA DI VENEZIA

di documento di identità in corso di validità, nella quale dovranno essere attestate le dichiarazioni sostitutive in essa contenute ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 riguardo:

1. **DATI GENERALI E DICHIARAZIONI DELLA IMPRESA/SOCIETA'** All. A1 par. 1
2. **REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITA' PROFESSIONALE** All. A1 par. 2
3. **CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA** All. A1 par. 3
4. **CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI** All. A1 par. 4

II) Ulteriori DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI DI NOTORIETA' (Allegato A1g) da sottoscrivere dal legale rappresentante della ditta concorrente o dal Procuratore dell'Impresa munito dei poteri necessari, **ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000**, in cui la Impresa/Società dichiara:

1. di accettare, **senza condizione o riserva alcuna**, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nel capitolato, compresi gli allegati e nello schema di contratto;
2. la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni dei capitolati, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
3. di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra RTI, partecipante alla gara;
4. di esercitare il diritto di accesso secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche salvo quanto stabilito dal Codice dei contratti;
5. di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio, presa visione e impegno, presentando, debitamente compilato, il modulo in occasione del sopralluogo e sottoscritto dal Referente della Stazione Appaltante;
6. di aver preso visione del DUVRI durante il sopralluogo presso la struttura;
7. di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi del D.Lgs 196/2003;
8. di essere a conoscenza di quanto previsto **all'art. 32 della Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014 - Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, nonché di quanto contenuto nel Protocollo d'Intesa tra AN.A.C. e Ministero dell'Interno del 15.07.2014, che prevede:**

a) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

(Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.)

b) di prendere atto che “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 - bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Nei casi di cui ai punti a) e b) di cui sopra, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa

QUESTURA DI VENEZIA

all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 della Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014);

III) IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a. per l'Impresa concorrente: dichiarazione sostitutiva (**Allegato A1e**) sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento e indicare l'impresa ausiliaria;
- b. per l'Impresa ausiliaria: (**Allegato A1f**)
 - dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante:
 - il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice degli appalti nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice degli appalti;
- c. **originale o copia autenticata del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89 del Codice degli appalti, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

IV) ATTI DI GARA

Copia del disciplinare di gara (allegato A) dello schema di contratto (allegato 5, da non compilare) e del capitolato tecnico (allegati 6), completi dei relativi allegati, **siglati in ogni loro pagina** dal legale rappresentante della ditta in segno di incondizionata accettazione.

- V) POLIZZA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA, bancaria o assicurativa, di cui all'art. 93 del Codice degli appalti.**

VI) MODULO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO (Allegato A1d) obbligatorio.

- VII) DICHIARAZIONE (Allegato A1h)** con la quale il rappresentante legale della Ditta – con firma leggibile – (*eventualmente: ciascuno dei rappresentanti legali delle Ditte facenti parte di un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese*) attesti (*attestino*) espressamente:

- a. di aver preso visione del capitolato tecnico e di tutti gli eventuali allegati, del presente disciplinare di gara e della bozza di contratto e di tutti gli eventuali allegati; e attesti (*attestino*), inoltre, di conoscere e accettare in ogni loro parte, tutte le disposizioni del presente disciplinare di gara e dei documenti sopra elencati comprendendosi anche i chiarimenti della eventuale sub-fase di prequalifica nonché quelli della fase di offerta;
- b. di disporre o di avere la possibilità di procurarsi in tempo utile tutti i mezzi e i materiali per il servizio in questione.

QUESTURA DI VENEZIA

In caso di un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, con la presente dichiarazione di accettazione, i rappresentanti legali delle Ditte facenti parte del Raggruppamento dovranno dettagliatamente specificare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna delle Ditte e l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016.

VIII) RICEVUTA DELLA GARANZIA PROVVISORIA costituita come indicato all'articolo 10, lettera a), del presente disciplinare. (In caso di R.T.I. la polizza fideiussoria dovrà essere prodotta dalla sola ditta mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti del Raggruppamento ovvero, ripartito tra di essi in proporzione alla percentuale di partecipazione);

IX) nel caso di **RTI già costituito**: copia dell'atto costitutivo e della procura (in originale o copia conforme autenticata da un pubblico ufficiale) ad agire in nome e per conto del raggruppamento;

X) nel caso di **consorzio che utilizza i requisiti delle proprie consorziate** o che partecipa per conto di alcune consorziate: copia dell'atto costitutivo; libro soci; altra eventuale documentazione dalla quale è possibile verificare il rapporto di collegamento tra il consorzio e le consorziate;

XI) (solo nel caso di offerta sottoscritta da un procuratore) **valida procura attestante i poteri di rappresentanza legale** del firmatario dell'offerta in originale oppure in copia se corredata da autentica notarile in originale.

XII) PATTO DI INTEGRITA' (Allegato 7) Il Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti a inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all'Amministrazione. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa è presentato dall'Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla gara per formarne parte integrante e sostanziale.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, una copia del Patto va compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate. Nel caso di ricorso all'avvalimento, una copia del Patto va compialta e sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'Impresa e/o Imprese ausiliaria/e.

In caso di aggiudicazione della gara, il Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

Si precisa che la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione, ma è necessario allegare alla stessa la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante (che abbia potere di firma) della Società che abbia sottoscritto la prescritta documentazione (ex art. 38, comma 3, DPR 445/2000). Nel caso la Commissione di gara rilevi la mancanza di tale documento, ne potrà richiedere l'integrazione. Ove il concorrente non provveda entro il termine prescritto dalla Commissione a integrare la documentazione, il concorrente stesso sarà escluso dalla gara.

Si evidenzia che la mancanza o l'insufficienza delle documentazioni, dichiarazioni e adempimenti di cui sopra, costituirà causa di esclusione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che reca "Criteri di selezione e soccorso istruttorio".

QUESTURA DI VENEZIA

Il Plico principale dovrà contenere altresì:

Una seconda busta sigillata contraddistinta con la seguente dicitura:

- **BUSTA B – OFFERTA TECNICA** per la partecipazione alla Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, con procedura negoziata per la fornitura del servizio di gestione del bar interno della Questura di Venezia, Santa Croce 500.
- denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, e-mail e pec;
- l'indicazione dei riferimenti della gara: (Lettera d'invito n. 269/UTL/6^/VETT/2019 del 7 marzo 2019, CIG n. Z8626A5594)

La **Busta B – OFFERTA TECNICA (Allegato 3)** non dovrà contenere altro documento che l'offerta tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta o da persona munita dei necessari poteri (da ciascun rappresentante legale delle Ditte facenti parte di RTI, qualora non ancora costituito), redatta in lingua italiana e in modo conforme alle indicazioni del capitolato tecnico.

Una terza busta sigillata contraddistinta con la seguente dicitura:

- **BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA** per la partecipazione alla Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, con procedura negoziata per l'aggiudicazione del servizio di gestione del bar interno della Questura di Venezia, Santa Croce 500.
- denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, e-mail e pec;
- l'indicazione dei riferimenti della gara: (Lettera d'invito n. 269/UTL/6^/VETT/2019 del 7 marzo 2019, CIG n. Z8626A5594)

La **Busta C – OFFERTA ECONOMICA (Allegato 4)** non dovrà contenere altro documento che l'offerta economica redatta in lingua Italiana, munita di marca da bollo, che dovrà riportare esclusivamente il rialzo in percentuale sul prezzo posto a base d'asta, oltre l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico o aziendali come previsto dal comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, corredata di sottoscrizione dell'offerente (da ciascun rappresentante legale delle Ditte facenti parte di RTI, qualora non ancora costituito).

Le offerte devono avere una validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione (art. 32, comma 4 del D.Lgs 50/2016).

La mancanza anche di soltanto uno dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dalla gara, ad eccezione della mancanza o insufficienza del bollo che comporterà, però, denuncia alle competenti Autorità per l'applicazione delle penalità stabilite dalla legge vigente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio occorre inviare un unico plico.

**ARTICOLO 14
ESPLETAMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO**

L'aggiudicazione sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice e si svolgerà in tre fasi:

Fase 1: In seduta pubblica (a cui può partecipare un Rappresentante per ciascuna Impresa concorrente) saranno esaminati i plichi pervenuti al fine di effettuare la comunicazione verbale, alle Imprese, dell'esito.

Verranno verificate quindi:

1. data e ora di ricezione dell'offerta da parte della Stazione Appaltante;
2. integrità strutturale dei plichi pervenuti;
3. integrità delle buste in esso contenute;

QUESTURA DI VENEZIA

4. apertura della **BUSTA A** contenente la **documentazione** per la verifica del contenuto;
5. a seguito della verifica della documentazione e dopo le eventuali fasi delle integrazioni e/o del soccorso istruttorio in seduta pubblica si procede a dichiarare le ammissioni alle fasi successive o le esclusioni;
6. apertura della **BUSTA B** contenente l'offerta tecnica che sarà vidimata dal Presidente e poi reinserita e sigillata nella sua busta per la successiva fase di valutazione tecnica dell'offerta IN SEDUTA RISERVATA.

Fase 2: In successive sedute riservate, ovvero alla sola presenza della Commissione, sarà effettuata la valutazione tecnica di tutte le offerte pervenute e ammesse a questa fase, nonché, all'attribuzione dei punteggi ottenuti.

Fase 3: In seduta pubblica (a cui può partecipare un Rappresentante per ciascuna Impresa concorrente) sarà data comunicazione verbale dei punteggi tecnici ottenuti da ciascuna offerta; di seguito, si procederà con l'apertura delle **BUSTE C** contenenti le **Offerte economiche** alle quali sarà attribuito il relativo punteggio.

La somma tra il punteggio tecnico e quello economico rappresenterà il punteggio complessivo ottenuto da ciascuna offerta. Di conseguenza, la gara sarà aggiudicata con le modalità di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016, all'impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, ovvero si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Degli esiti della gara, entro 5 (cinque) giorni, verrà data comunicazione a tutte le Imprese concorrenti, via posta elettronica certificata come previsto dall'art. 76, commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 15**AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante, ricevuti i verbali di seduta della Commissione, procede, nei confronti del primo e del secondo classificato, alla aggiudicazione provvisoria e alla verifica del possesso dei requisiti generali, capacità professionale e garanzie di qualità richiesti per la partecipazione alla procedura di gara. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente classificato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente successivamente collocato nella graduatoria finale, fino ad un limite di sei escluso il primo. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito di tutti i controlli amministrativi che la Stazione Appaltante intende effettuare volti alla verifica delle dichiarazioni presentate dal concorrente in sede di gara.

L'impresa aggiudicataria dovrà, in sede di stipula del contratto, presentare, la garanzia in forma definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice degli appalti.

L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la Stazione Appaltante avrà effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli in capo all'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato entro i termini fissati dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 32 del Codice degli appalti.

Prima della stipula del contratto, l'Amministrazione procederà a effettuare gli accertamenti relativi alla sussistenza di eventuali cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, interessando i competenti Uffici del Casellario Giudiziale, della Procura della Repubblica presso il Tribunale, dell'Agenzia delle Entrate, nonché le Prefetture, le Amministrazioni Provinciali, oltre gli Enti

QUESTURA DI VENEZIA

previdenziali per la verifica della regolarità contributiva, ovvero, se operante, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita ai sensi dell'art. 62-bis del codice dell'amministrazione digitale.

Si avvisa che, nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione ed alla mancata stipula del contratto che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalla norme proprie della stazione appaltante e si procederà a incamerare la garanzia provvisoria sottoscritta ai fini della partecipazione alla gara.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione, anche dopo la stipula del contratto, costituisce ipotesi per la risoluzione di quest'ultimo.

ARTICOLO 16 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs 196/2003, adeguato dal D.Lgs 101/2018 al Regolamento UE 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

- **Titolare del trattamento:** il Titolare è l'ing. Maurizio Mazzarella, Dirigente dell'Ufficio Tecnico Logistico, Responsabile anche per il riscontro dell'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Regolamento UE 2016/679.
- **Finalità del trattamento:** in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione e in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale.
- **Dati sensibili:** i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili".
- **Modalità del trattamento dei dati:** il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:** i dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.
- **Diritti del concorrente interessato:** relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente

QUESTURA DI VENEZIA

acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

ARTICOLO 17
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La Società si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

L'Aggiudicatario si obbliga a osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione del servizio formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni, e in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino al termine dell'appalto.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Inoltre, la Società si impegna a osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e D.Lgs 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

ARTICOLO 18
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi **sessanta giorni**, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
2. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di **trentacinque** giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
3. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo

QUESTURA DI VENEZIA

grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

4. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'articolo 32 del vigente Codice degli appalti.
5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del D.Lgs 50/2016.
6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del D.Lgs 50/2016.
7. Eventuali chiarimenti e/o quesiti **di carattere tecnico/amministrativo** dovranno pervenire via PEC all'indirizzo **utl.quest.ve@pecps.poliziadistato.it** entro le **ore 12.00 del 26 marzo 2019** (3 giorni prima della chiusura della presentazione delle offerte); le risposte saranno fornite mediante stesso mezzo.
8. I costi relativi alla sicurezza sono stabiliti in **€ 648,00** (calcolata per i **3** anni). Nell'ipotesi in cui in fase di costituzione dell'offerta, l'Impresa dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza da Interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta.
9. Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di presentazione.
10. L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR del Veneto.

ARTICOLO 19

COMUNICAZIONI, ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 76 comma 5 del Codice degli appalti, l'Amministrazione comunica entro un termine non superiore a 5 giorni:

- a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
- c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
- d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a).

L'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso agli atti nella forma e con i presupposti indicati dall'art. 53 del Codice degli appalti, nonché dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

QUESTURA DI VENEZIA

Ai sensi dell'art. 53 del Codice degli appalti l'accesso agli atti è differito:

- a) in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
- b) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

Ai sensi del dell'art. 53, comma 5, del Codice degli appalti, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. È comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla presente procedura di affidamento.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si informa che il Responsabile unico del procedimento è:
ing. Maurizio Mazzarella, Commissario Capo Tecnico, Dirigente dell'Ufficio Tecnico Logistico;
indirizzo di posta elettronica: **utl.quest.ve@pecps.poliziadistato.it**

**ARTICOLO 20
PROCEDURE DI RICORSO**

Contro il presente atto di gara o contro ogni successivo atto che si ritenga lesivo dei propri interessi è possibile ricorrere al TAR del Veneto.

**ARTICOLO 21
AVVERTENZE**

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 59, comma 3, esclude i candidati o i concorrenti qualora siano considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.

Si precisa che le fasi di apertura delle buste avranno inizio in data **1 aprile 2019 alle ore 10.00** presso la Questura di Venezia, Santa Croce 500. Tutte le Ditte interessate possono partecipare con un loro Rappresentante.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

C.C.T. ing. Maurizio Mazzarella